



Piazza Nosetto 5
Casella postale 2120
6501 Bellinzona

T +41 (0)58 203 10 00
F +41 (0)58 203 10 20
cancelleria@bellinzona.ch

13 maggio 2019

Convenzione

Tra la **Città di Bellinzona**, rappresentato dal Municipio,

e

la **Comunità regionale della Chiesa evangelica riformata di Bellinzona e dintorni** (in seguito Comunità regionale CER), rappresentata dal Consiglio di Chiesa.

Premesso quanto segue:

- in data 2 aprile 2017 è nato il nuovo comune di Bellinzona, esito dell'aggregazione dei precedenti Comuni di Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco, Gorduno, Gnosca, Gudo, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, Sant'Antonio, Sementina;
- sul territorio della nuova Città di Bellinzona opera la Comunità regionale della Chiesa evangelica riformata;
- la Chiesa evangelica riformata e le Comunità regionali della CER e le Parrocchie della Chiesa cattolica apostolica romana sono, in base all'ordinamento cantonale, riconosciute quali corporazioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica di diritto pubblico; alle Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico (art. 8 cpv. 1 Legge cantonale sulla Chiesa cattolica – RL 191.100 e art. 1 Legge cantonale sulla Chiesa evangelica riformata nel Canton Ticino – RL 192.100);
- prima della costituzione del nuovo Comune di Bellinzona, tutti i precedenti Comuni, con l'eccezione di Gorduno, prevedevano forme di finanziamento all'attività delle Parrocchie, rispettivamente, in parte, delle Comunità regionali della CER. Tali forme di finanziamento potevano coprire in tutto o in parte la congrua del parroco (se si trattava di Parrocchie), la remunerazione degli insegnanti di religione, le spese di manutenzione o riparazione degli edifici del culto rispettivamente dell'area circostante e trovavano fondamento in convenzioni, accordi speciali, consuetudini;
- nella procedura pre-aggregativa era stato esplicitamente dichiarato che il nuovo comune avrebbe ripreso e assunto gli accordi e le convenzioni pregresse comprese quelle riguardanti

i rapporti con le "Chiese" ma che, in punto ai singoli contributi, sarebbe stata rivista l'entità degli importi per garantire nella misura del possibile uniformità di prassi e parità di trattamento; era anche stato segnalato che quelli specifici all'esercizio del culto, in particolare le congrue dei parroci o per le cerimonie religiose, avrebbero tuttavia potuto essere riformulati per tenere maggiormente conto del carattere laico dell'attività statale;

- la presente Convenzione ha per scopo di dare seguito a questo intento avuto riguardo al ruolo sociale delle Chiese e al riconoscimento normativo del carattere pubblico delle medesime, regolando quindi i rapporti finanziari tra Comune e Chiese locali in modo chiaro, trasparente e secondo i principi dell'equità e della parità di trattamento;

ritenuto pure che:

- l'insegnamento della religione nelle scuole elementari è esplicitamente previsto e disciplinato dall'art. 23 della Legge della Scuola (RL 400.100) e dalla Convenzione sull'organizzazione dell'insegnamento religioso e sullo statuto dell'insegnante di religione stipulata fra il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino, da una parte, e l'Ordinario della Diocesi di Lugano e il Consiglio sinodale della Chiesa evangelica riformata nel Ticino, dall'altra, del 20 aprile 2017;
- il Cantone ma anche i Comuni partecipano ai costi di regolare manutenzione, di conservazione e di restauro di beni culturali protetti di interesse cantonale o locale in base alla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali (RL 445.100) del 13 maggio 1997;

richiamata ancora la Legge organica comunale (LOC), del 10 marzo 1987, e relativo Regolamento di applicazione (RLOC);

Le parti convengono quanto segue:

1. La Città di Bellinzona corrisponde annualmente alla Comunità regionale della Chiesa evangelica riformata operante a Bellinzona un contributo di fr. 1'000.- (mille) per Unità Didattica (UD = ora-lezione/anno) agli oneri che le derivano per la remunerazione degli insegnanti di religione presso le scuole comunali.
2. La Comunità locale della Chiesa evangelica riformata provvede a regolare direttamente i rapporti di impiego con gli insegnanti, compresi gli oneri sociali;
3. La Città versa inoltre annualmente un contributo supplementare di fr. 4'000.-. In totale è versato annualmente un contributo di fr. 15'000.-.
In caso di aumento o riduzione delle UD e, quindi, del relativo contributo, l'importo supplementare viene modificato in misura corrispondente
Tale somma non può essere utilizzata per scopi o attività di culto (remunerazione pastore, celebrazioni, riti religiosi, ecc.).
4. Il versamento è di regola effettuato annualmente entro il 30 giugno.
5. La Città di Bellinzona si impegna, nella stessa misura riconosciuta dalle precedenti entità comunali, a garantire tramite i propri servizi e nella misura in cui non veniva eseguito dalla Comunità regionale medesima:
 - a. la manutenzione ordinaria e la pulizia (incluso lo sgombero della neve, lo spargimento di sale) dei sagrati degli edifici di culto;

- b. la manutenzione ordinaria dei sedimi nelle immediate vicinanze di ogni edificio di culto.
6. Per opere di restauro e per manutenzioni straordinarie degli edifici religiosi sarà possibile richiedere, con la presentazione di una domanda motivata e documentata, un contributo comunale straordinario, sul quale il Municipio o il Consiglio comunale si esprimeranno a dipendenza delle loro competenze in base alla LOC e in forza della Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali.
7. La Comunità regionale della CER presenta annualmente entro il 31.12. un rapporto alla Città di Bellinzona che illustri la destinazione dei contributi da questa stanziati.
8. La Comunità regionale della CER si impegna a rispettare in ogni momento i principi di libertà del culto. In caso di attività di interesse generale e sociale non specifiche al culto opera in base ai principi della parità di trattamento indistintamente dal credo dei partecipanti.
9. Questa convenzione estingue ogni altra precedentemente conclusa ed ha durata di 8 anni. Può essere disdetta per la scadenza mediante preavviso di 1 anno.
10. La presente convenzione, ratificata dal Consiglio comunale di Bellinzona e dal Consiglio della Chiesa, entra in vigore il 01.01.2020, riservata l'approvazione della Sezione degli enti locali.